

COMUNE DI AREZZO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CENTRO

DIURNO MALPIGHI ANNI 2026/2028

L'anno duemilaventi.... (202.....) e questo giorno (.....) del mese di,
con la presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge

TRA

COMUNE DI AREZZO (C.F. e P. IVA n. 00176820512), con sede in
Arezzo (AR) Piazza della Libertà n. 1 , rappresentato da,
nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al
Cittadino del Comune di Arezzo, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli
Enti Locali e decreto sindacale n.;

E

..... (P.I.....), con sede legale in ;

PREMESSO

- che con provvedimento n. del il Comune di Arezzo ha avviato,
tramite la piattaforma telematica START una procedura aperta ex art. 71
d.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di gestione del Centro Diurno
Malpighi per anziani autosufficienti o al limite dell'autosufficienza,
utilizzando quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

- che, a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, con provvedimento
n. è stata disposta l'aggiudicazione in favore
di....., con sede legale in per un importo di €
..... oltre IVA al% (pari ad €.....) e così per

complessivi €..... IVA compresa;

- che sono state effettuate le dovute pubblicazioni e comunicazioni ai sensi di legge;

- che è in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con il Comune di Arezzo;

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è;

-che il Direttore dell'Esecuzione (DEC) è

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo affida a che, come sopra rappresentata, accetta, i servizio del Centro Diurno “Malpighi” per 24 mesi dal 01.02.2026 fino al 31.01.2028. Il Centro Diurno è un servizio a carattere semi-residenziale e risponde, per le prestazioni erogate, ai bisogni di anziani autosufficienti, o al limite dell'autosufficienza, che si trovino in situazioni di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e perdita di autonomia, o con una famiglia impossibilitata ad assisterli per l'intera giornata, i quali possono mantenere il proprio contesto di vita familiare e sociale ma che necessitano di essere seguiti da più vicino nelle ore diurne – sia sul piano dell'assistenza quotidiana che della socializzazione – inserendole in una struttura in grado di fornire u necessari ed essenziali servizi di accudimento.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni previste dal bando di gara, dal disciplinare, dal progetto ex art. 41 d.lgs. 36/2023 e dal Capitolato d'appalto. Le prestazioni e

le modalità di intervento dovranno essere svolte altresì in conformità a quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'aggiudicatario dichiara di ben conoscere tale documentazione conservata agli atti d'ufficio.

Il referente per il Comune di Arezzo è

Il referente per il coordinamento del servizio designato dall'appaltatore è

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) designato dall'aggiudicatario è

L'aggiudicatario ha trasmesso/si impegna a trasmettere al Comune di Arezzo i curricula relativi al personale impiegato dai quali risulta il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni assegnate. Lo stesso s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche al personale impiegato nonché inviare i relativi curricula.

Il Comune di Arezzo conserva in ogni momento la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo e inadatto allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto; in tal caso l'aggiudicatario attiva la sostituzione immediata del personale rimosso. Con la massima tempestività dovrà essere sostituito il personale che si dovesse assentare per malattia o altro motivo.

Presso il Comune di Arezzo, Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente il presente contratto.

Il Comune di Arezzo procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto

presentato in sede di gara.

Il personale dell'aggiudicatario operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dall'aggiudicatario.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità dedotte dai seguenti documenti:

- Allegato 1: Progetto ex art. 41 D. Lgs. 36/2023
- Allegato 2: Capitolato d'Appalto
- Allegato 3: Disciplinare di Gara
- Allegato 4: Offerta Tecnica
- Allegato 5: Offerta Economica
- Allegato 6: Provvedimento di aggiudicazione n.....

Viene altresì allegato al presente contratto il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

ART. 4 – DURATA

L'affidamento decorre dal 01.02.2026 fino al 31.01.2028.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 D. Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del presente contratto. L'appaltatore s'impegna ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi patti e condizioni del presente contratto.

Per i primi 6 mesi dalla conclusione del contratto, l'appalto è conferito a titolo di prova, al fine di consentire al Comune di Arezzo una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, mediante preavviso di 15 giorni da inoltrarsi a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE

La stazione appaltante, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste del presente contratto, corrisponde all'aggiudicataria, per l'intero periodo contrattuale, la somma di € oltre IVA al % (pari ad €.....) e così per complessivi € IVA compresa.

Tale compenso è onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dai documenti di gara.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui ai documenti di gara.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'affidatario a tutto suo rischio in

base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'affidatario.

L'Ente provvederà al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di apposita fattura, con cadenza mensile, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (art. 3 della Legge 136/2000 e s.m.i.). Il codice IPA attribuito al Comune di Arezzo è UFR1IJ.

La fattura intestata a Comune di Arezzo P.I. 00176820512, dovrà riportare, ai sensi del D.Lgs. n.192/2012 i seguenti dati:

- il numero e la data di provvedimento di aggiudicazione:;
- il codice identificativo gara attribuito dall'ANAC: CIG
- il codice unico progetto (CUP);
- l'Ufficio che affida il servizio: Ufficio Servizi Sociali;
- la dicitura “servizio finanziato con...” che sarà comunicata dall'Amministrazione;
- la copertura finanziaria come segue:
 -

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, lett. b), Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), nella stessa fattura dovrà essere apposta la seguente dicitura “Scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR n. 633/1972”.

La liquidazione a favore dell'aggiudicatario è comunque subordinata alle verifiche positive in ordine alla regolarità contributiva (DURC) e ad ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti.

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Pertanto, così come specificato al comma 1 dello stesso articolo, si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto tramite l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, acceso/i presso banche o Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato/i, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché a comunicare, così come previsto al comma 7 dello stesso articolo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i corrente/i.

L'aggiudicatario pertanto ha comunicato il seguente numero di c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche:

1.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto. L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione relativa ai suddetti conti.

ART. 6 – VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUIZIONE.

Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità dello stesso, deve essere concordata fra le parti e formalizzata con apposito provvedimento.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo si riserva di modificare in corso di esecuzione il contratto e l'aggiudicataria accetta di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute essenziali dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere

introdotta dall'aggiudicataria se non sia stata preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante. Qualora siano effettuate da parte dell'aggiudicatario variazioni o modifiche non preventivamente approvate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto. La proroga contrattuale può essere richiesta per un periodo non superiore a 24 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 4 del Capitolato d'Appalto. La richiesta di proroga del contratto sarà inviata dall'Amministrazione all'appaltatore almeno 3 mesi dalla data di scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni eventuale modifica al presente contratto, che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità dello stesso, verrà trattata ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 36/2023 e deve essere concordata fra le parti e formalizzata con apposito provvedimento.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

La stazione appaltante è esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente l'aggiudicatario che ha provveduto alla stipula delle seguenti coperture assicurative:

1 –

2 – Garanzia fidejussoria definitiva:

ART. 9 – ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal Progetto, Capitolato d'Appalto, Offerta Tecnica, delle norme vigenti relativa all'organizzazione delle attività oggetto del contratto, con particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare, ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale, nonché al rispetto di tutti gli adempimento contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e dell'eventuale personale volontario.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- a reperire e fornire tutti i materiali necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, come previsto nel capitolato d'appalto;
- non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione del servizio di cui trattasi;
- manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente;
- assumere in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;
- osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento del Comune di Arezzo" i quali, secondo quanto

	disposto dal D.P.R. 81/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi	
	titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune;	
	rispettare i contenuti del Patto di Integrità e accettare che nel caso di	
	mancato rispetto degli impegni assunti il Patto di Integrità comunque	
	accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le sanzioni	
	ivi previste, compresa la risoluzione del contratto;	
	osservare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.	
	“Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati	
	personali” e applicarlo per quanto di propria competenza;	
	essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii.	
	in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori	
	e la pornografia minorile.	
	L'aggiudicatario, ai fini della gestione, programmazione e svolgimento del	
	servizio, s'impegna a rendicontare mensilmente le ore di attività e servizio	
	svolti e l'importo da fatturare/fatturato, nelle modalità specificate nel	
	Capitolato d'Appalto, comunicando tempestivamente al Comune di Arezzo	
	eventuali scostamenti di budget che si dovessero ravvisare durante	
	l'esecuzione del contratto e, comunque, secondo le modalità indicate nel	
	capitolato d'appalto.	
	Ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario s'impegna, secondo le	
	modalità indicate in sede di presentazione dell'offerta a:	
	a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;	
	b) garantire l'applicazione del contratto collettivi nazionali e territoriali di	
	settore;	
	c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione	
	11	

lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART.10 - PENALITA' PER INADEMPIENZE

Tutte le infrazioni a quanto previsto nel capitolato tecnico, debitamente accertate dalla Stazione Appaltante, daranno luogo a quanto previsto all'art. 33 del Capitolato medesimo "Penalità".

ART.11 – RISOLUZIONE

Il Comune di Arezzo ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 29 dell'allegato capitolato d'appalto nonché in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 36/2023.

Si applica inoltre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane s.p.a e cioè in difformità con le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Si applica infine la risoluzione del contratto per accertata inosservanza degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo” i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune.

Costituisce motivo di risoluzione contrattuale il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario delle clausole n. 1 e n. 2 previste all'art. 21 del Capitolato d'appalto.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 122 comma 5 D.Lgs. 36/2023).

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto sopra non riportato trova completa applicazione l'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di

quanto previsto all'art. 14 (Subappalto e cessione dell'appalto);

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;

- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del capitolato (Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale);

- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio in oggetto alla data stabilita dal contratto (salvi impedimenti gravi debitamente comprovati ed accettati dall'Ente) per cause non imputabili alla Stazione Appaltante;

- omessa individuazione e comunicazione del personale appositamente dedicato al servizio affidato entro 10 giorni dall'inizio delle prestazioni;

- omessa sostituzione, su richiesta dell'Amministrazione, del personale impegnato nel servizio a seguito di accertata inadeguatezza professionale;

- omessa reintegrazione della cauzione che sia stata escussa, entro il termine dato dalla Stazione Appaltante, comunque non superiore a 30 giorni;

- danni agli utenti del servizio o a terzi dovuti a comportamenti dolosi o

gravemente negligenzi del personale dell'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, il Comune avrà diritto di aggiudicare l'appalto ai soggetti che seguono l'ordine della graduatoria, addebitando al primo aggiudicatario inadempiente eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 122 D. Lgs. 36/2023), salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell'Appaltatore inadempiente.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In considerazione della particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'espletamento delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito dell'intero costo supportato e degli eventuali danni.

**ART. 13 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART.14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può essere oggetto di subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle stesse.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) all. I.1 al Codice.

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

	della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
	Secondo quanto disposto dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.	
	ART. 15 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 36/2023, il servizio potrà essere sospeso dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente come previsto o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.	
	È fatto divieto all'aggiudicatario interrompere/sospendere l'esecuzione del servizio.	
	ART. 16 – MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO	
	L'Aggiudicataria si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.	
	L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero intervenire dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.	
	ART. 17 – DIRITTI DI PROPRIETA', BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO DI AUTORE	
	Il Comune di Arezzo non assume alcuna responsabilità nel caso in cui	
	17	

l'aggiudicataria abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'aggiudicataria, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne il committente da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. n. 36/2023, alla documentazione di gara e all'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario si impegna a mettere in atto tutte le misure di sicurezza all'interno della propria organizzazione finalizzate a custodire e non diffondere le informazioni di cui possa venire in possesso inerenti gli utenti e la loro riservatezza.

ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Reg. UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente contratto si dà

atto che il Titolare del trattamento dati personali è il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Titolare nomina quale Responsabile esterno del

trattamento dei dati. L'affidataria è autorizzata a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento del servizio e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le attività oggetto dell'affidamento, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 2016/679 e delle istruzioni nel seguito fornite. Il predetto Responsabile esterno presenta garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati comuni, dei dati sensibili come meglio specificato nell'atto di nomina a responsabile ex art. 28 GDPR, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento consiste nella esecuzione del contratto tra le parti per le attività specificate in oggetto. Le categorie di dati personali trattati riferiti al contratto in oggetto, possono essere dati anagrafici, economico/patrimoniali e dati relativi alla salute. Le categorie di interessati sono i singoli individui e le rispettive famiglie.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile esterno si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del

contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione del servizio;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il suddetto Responsabile esterno si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna a cifrare i dati particolari con modalità idonee.

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove necessaria, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del

Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare. I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno del trattamento di cui al presente contratto è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli

interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile esterno del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile esterno del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile esterno del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile esterno del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile esterno del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal

medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile esterno del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Il Responsabile esterno si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile esterno si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema". In via generale, il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile medesimo, o da un proprio sub-Responsabile. Il Responsabile esterno non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità

connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo privacy@comune.arezzo. Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - fax 0575377613 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it

Il DPO Responsabile per la protezione dei dati personali ha i seguenti recapiti:

Comune di Arezzo - Piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo

email: privacy@comune.arezzo.it

pec: rdp.comunearezzo@postacert.toscana.it

ART. 21 - SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip, che rechino condizioni più vantaggiose da quelle praticate dall'aggiudicataria, se quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità alle dette iniziative. La stazione appaltante tiene conto dell'importo ancora dovuto per le prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso diventa operativa previo invio di apposita comunicazione a mezzo PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'aggiudicataria si obbliga a proseguire il servizio sino al momento il cui il Comune di Arezzo avrà sottoscritto la nuova convenzione Consip e sarà attivo il servizio.

In caso di recesso il Comune di Arezzo provvederà al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato il recesso;

-di un indennizzo pari ad 10% delle attività non eseguite.

ART. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta appaltatrice elegge il proprio domicilio presso il Palazzo comunale di Arezzo, piazza della Libertà, 1.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI ED IMPOSTA DI BOLLO

La presente scrittura privata è da registrarsi secondo le vigenti disposizioni di legge. Le spese del presente contratto e sue consequenziali, comprensive della registrazione, sono a completo carico dell'aggiudicatario.

L'allegato I.4 D.lgs. 36/2023 individua il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto ed in proporzione al valore dello stesso.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Arezzo.

ART. 25 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Nelle more della definizione della controversia, l'aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività di progetto. È escluso il deferimento ad arbitri.

Il presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile, viene sottoscritto tra le parti mediante apposizione di valida firma digitale, e si compone di n. (.....) pagine redatte per intero e n. (.....) righe nella pagina fino a qui, escluse le firme.

p. l'Appaltatore

.....

p. il Comune di Arezzo

.....

Imposta di bollo pari ad € assolta